

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1289-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO)

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro dello sviluppo economico

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica si propone di realizzare un'importante piattaforma normativa per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi. L'Accordo in esame si colloca inoltre nell'ambito del quadro normativo tracciato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione nella prospettiva della valorizzazione del cinema quale mezzo di espressione artistica e, insieme, di formazione culturale e comunicazione sociale.

Nel merito, l'Accordo precisa, all'articolo 1, il significato di «coproduzione audiovisiva», quale progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche, e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi accordati in Italia e in Turchia ai rispettivi film nazionali (articolo 2), precisando, all'articolo 3, che l'Autorità competente, responsabile dell'applicazione dell'Accordo, in Italia, è il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale cinema. Vengono poi individuati, secondo quanto disposto dall'articolo 4, i requisiti che i coproduttori devono avere per essere ammessi ai benefici della coproduzione, tra i quali figurano, in particolare, l'esistenza di una buona organizzazione, una riconosciuta reputazione e qualificazione

professionale e un finanziamento idoneo al buon esito della produzione. Ai sensi dell'articolo 5, si definiscono le modalità di realizzazione delle riprese, specificando la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto - per quanto riguarda l'Italia - degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Inoltre, nel fissare - all'articolo 6 - la misura degli apporti rispettivi dei produttori dei due paesi in proporzione variabile dal 20 all'80 per cento, l'Accordo prevede altresì la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più paesi con cui l'Italia ovvero la Turchia sono legate da un Accordo di coproduzione ufficiale (articolo 7).

L'articolo 8, concernente la realizzazione di negativi, dispone in ordine al loro uso e alle relative versioni linguistiche, mentre l'articolo 9 detta norme in tema di facilitazioni inerenti all'importazione temporanea e alla riesportazione dell'attrezzatura cinematografica e, altresì, in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'altra Parte. Quanto alla regolamentazione dei rapporti economico-finanziari, gli articoli 10 e 11 fissano i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario e la misura della ripartizione degli introiti; sono altresì stabiliti, all'articolo 12, gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori circa la ripartizione degli oneri. In relazione alla circolazione dei film coprodotti, si segnala l'articolo 13, ai sensi del quale la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico da parte delle Autorità competenti non scaturisce automaticamente dall'approvazione del progetto di produzione. Si disciplina inoltre, all'articolo 14, l'esportazione dei film nei paesi in cui le relative importazioni sono contingentate, nonché si dispone,

all'articolo 15, che i film di coproduzione siano identificati attraverso la dicitura «coproduzione italo-turca» o «coproduzione turco-italiana» e presentati ai *festival* internazionali, di regola, come appartenenti alla Parte del produttore maggioritario (articolo 16).

L'articolo 17 rinvia alle norme di procedura l'individuazione dei requisiti da possedere e delle modalità di presentazione dell'istanza per la qualificazione del film come coproduzione. L'articolo 18 prevede poi la costituzione di una Commissione mista preposta alla vigilanza sull'attuazione dell'Accordo in esame, con particolare riguardo alla verifica del rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, nonché alla predisposizione delle proposte di modifica che si rendano necessarie per superare eventuali difficoltà sorte dall'applicazione del medesimo, da sottoporre alle competenti Autorità dei due paesi. Per quanto attiene al settore delle relazioni commerciali in materia, di cui all'articolo 19, si prevede di non porre restrizioni alla reciproca importazione, distribuzione e programmazione delle rispettive produzioni cinematografiche, televisive e video, nel rispetto della normativa vigente (ivi inclusi, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla legislazione europea), nell'intento di favorirne la diffusione. L'articolo 20

regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, unitamente alle modalità di rinnovo e di recesso, mentre con gli articoli 21 e 22 si stabiliscono, rispettivamente, le procedure per apportare emendamenti e le modalità di risoluzione di eventuali controversie circa l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla citata Commissione mista (copertura di cui si rende necessario l'aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l'entrata in vigore dello stesso.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato nelle parti che attengono, rispettivamente, all'articolo 1 e al titolo, alla corretta indicazione del nome della Repubblica di Turchia e, all'articolo 3, all'aggiornamento dell'esercizio finanziario di riferimento delle citate disposizioni di copertura.

COLOMBO Furio, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

20 febbraio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

20 febbraio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «ai fini del bilancio triennale 2006-2008» siano sostituite dalle seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2007-2009» e che le parole: «per l'anno 2006» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica **di Turchia**, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2007-2009**, nell'ambito

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2007**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico